

ANNA MARIA CAPITTA

La Consulta conferma la legittimità costituzionale della messa alla prova – Corte cost. n. 91 del 2018

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-*quater*, co. 1, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, co. 6, 25, co. 2, e 27, co. 2, Cost., dal Tribunale ordinario di Grosseto; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-*quater* e 464-*quinqüies* c.p.p., sollevate, in riferimento all'art. 27, co. 2, Cost., dal medesimo Tribunale; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis*, co. 2 e 3, c.p., sollevata, in riferimento all'art. 25, co. 2, Cost., dal medesimo Tribunale; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-*quater*, co. 4, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101 e 111, co. 2, Cost., dal medesimo Tribunale.

1. Con riguardo alle prime questioni sottoposte alla Corte, il Tribunale rimettente ha censurato l'art. 464-*quater*, co. 1, c.p.p. «nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento, ai fini della cognizione occorrente ad ogni decisione di merito da assumere nel [procedimento speciale di messa alla prova], proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari restituendoli per l'ulteriore corso in caso di pronuncia negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla prova».

La Consulta ha concluso per la inammissibilità delle questioni, perché le stesse sono state poste senza tenere conto della praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, diversa da quella prospettata e coerente con la cornice normativa in cui la norma si colloca. Il rimettente, infatti, non ha considerato la possibilità di un'applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. c.p.p. (d.lgs. n. 271 del 1989) nel caso in esame. Secondo la Corte, dunque, già in base alla legislazione vigente, è consentito al giudice dibattimentale prendere visione degli atti del fascicolo del pubblico ministero ai fini della decisione sulla richiesta di messa alla prova.

2. Il giudice *a quo* ha dubitato, inoltre, in riferimento all'art. 27, co. 2, Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 464-*quater* e 464-*quinqüies* c.p.p., «in quanto prevedono la irrogazione ed espiatione di sanzioni penali senza che risulti pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva».

Su tale questione, che rievoca problemi già affrontati con riguardo all'applicazione della pena su richiesta (v. sent. cost. n. 313 del 1990; ord.

cost. n. 399 del 1997), la Corte ha anzitutto rilevato che la messa alla prova può essere assimilata al c.d. patteggiamento, perché entrambi i riti speciali, in mancanza di un accertamento di responsabilità, si basano sulla volontà dell'imputato che, rinunciando a contestare l'accusa, in un caso si sottopone al trattamento e, nell'altro, accetta la pena. In entrambi i riti, inoltre, non manca una verifica giudiziale allo stato degli atti, in prospettiva del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La Consulta ha poi sottolineato che il carattere innovativo della messa alla prova segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio. Di essa andrebbe riconosciuta la natura non solo processuale, ma soprattutto sostanziale, essendo un istituto in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto. L'ordinanza che dispone la sospensione del processo con messa alla prova non costituisce, infatti, un titolo per dare esecuzione alle relative prescrizioni: il trattamento programmato non è una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso. L'applicazione della misura della messa alla prova trova dunque piena legittimazione – secondo la Corte – nella libera volontà dell'imputato, a cui è riservata non soltanto la decisione sulla messa alla prova, ma anche la sua esecuzione. Così ricostruite le caratteristiche del nuovo istituto, il Giudice delle leggi ha concluso per la non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento all'art. 27, co. 2, Cost.

3. La terza questione di legittimità costituzionale ha investito l'art. 168-*bis*, co. 2 e 3, c.p., «in quanto prevede la applicazione di sanzioni penali non legalmente determinabili». Secondo il rimettente, le determinazioni inerenti alla qualità e alla durata del trattamento sanzionatorio applicabile sarebbero rimesse alla libera scelta dell'ufficio di esecuzione penale esterna e poi del giudice. Le norme censurate, pertanto, violerebbero il principio di tassatività e determinatezza legale delle pene sancito dall'art. 25, co. 2, Cost.

Quanto alla durata massima del lavoro di pubblica utilità, la Consulta ha ribadito come la stessa debba corrispondere alla durata della sospensione del procedimento (ord. cost. n. 54 del 2017), rilevando che analoga soluzione vale per la durata dell'affidamento in prova al servizio sociale. Con riguardo agli aspetti qualitativi, la Corte ha ritenuto inconferente il riferimento all'art. 25, co. 2, Cost., poiché il programma di trattamento per sua natura è caratterizzato da finalità specialpreventive e risocializzanti e deve perciò essere ampiamente modulabile, anche in relazione alla personalità dell'imputato.

4. Infine, particolare rilievo assumono le questioni che concernono l'art. 464-*quater*, co. 4, c.p.p., censurato «nella parte in cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di trattamento». Tale norma contrasterebbe con l'art. 101 Cost. (principio di soggezione del giudice alla legge), nonché con i principi costituzionali di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e di economicità e ragionevole durata del processo penale (art. 111, co. 2, Cost.).

La Corte ha ritenuto, ancora una volta, le questioni non fondate. Il modello processuale della messa alla prova si basa sulla richiesta dell'imputato, per cui è evidente che ogni integrazione o modificazione del programma di trattamento ritenuta necessaria dal giudice secondo i parametri di legge richiede il consenso dell'imputato: ciò non comporta una menomazione dei poteri giudiziali e non integra quindi la violazione dell'art. 101 Cost. Il richiamo al parametro dell'art. 97 Cost. è inconferente, poiché il principio del buon andamento non è riferibile all'attività giurisdizionale in senso stretto (*ex multis*, sent. cost. n. 65 del 2014; ord. cost. n. 84 del 2011). È infine infondata anche la censura di violazione dell'art. 111, co. 2, Cost., in quanto – secondo la Consulta – la norma censurata non comporta alcun dispendio di tempi e risorse processuali. Il consenso dell'imputato, infatti, è richiesto prima che si svolga ogni attività processuale e la struttura del rito speciale in esame è funzionale ad una semplificazione del procedimento, riducendone i tempi.